SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1624)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali (SCOTTI)

di concerto col Ministro della Difesa (LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1981

Nuovo ordinamento del Museo nazionale di Castel S. Angelo

Onorevoli senatori. — Il disegno di legge « Nuovo ordinamento del museo nazionale di Castel S. Angelo » dovrebbe abrogare l'attuale ordinamento di quest'ultimo, disciplinato dalle ormai anacronistiche norme del regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462.

Di qui l'urgenza di provvedere al di fuori del quadro generale della riforma dell'ordinamento del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Inoltre, l'attuale ordinamento giuridico del museo appare del tutto superato visto anche lo smembramento delle collezioni che caratterizzavano l'Istituto come museo militare e d'arte; infatti i cimeli delle guerre risorgimentali sono stati trasferiti al Vittoriano.

Nel modificare l'attuale assetto, si può provvedere a soddisfare l'esigenza, vivamen-

te avvertita nel nostro Paese, di promuovere la salvaguardia, la catalogazione e la raccolta dei beni culturali mobili, di cui all'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, costituiti da armi e da materiale attinente alle armi aventi interesse artistico, storico, documentario ed archeologico.

Infatti, in tutto il mondo, il dilatarsi degli interessi nel campo della storia dell'arte ha fatto emergere come elemento essenziale di ricerca l'indagine sulle arti così dette « applicate » o « decorative » che hanno assunto nella vasta problematica storica un rilievo ed un interesse sempre crescenti.

Ne è conseguito il sorgere e il costituirsi all'estero di centri altamente specializzati con il compito di promuovere la raccolta, lo studio e la salvaguardia di opere ed oggetti appartenenti ad un determinato settore della produzione artistica.

Esempi noti sono il Centro dei tessuti di Lione, il Museo della ceramica di Valenza,

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Musée d'armes de la ville de Liége, istituito nel 1976 con scopi simili agli Istituti di Saint'Etienne in Francia, Solingen in Germania e Tula in URSS, per accennare solo ad alcune istituzioni, trascurando le collezioni statali di opere di uno stesso genere che svolgono compiti di ricerca e di didattica nelle loro materie particolari con risultati storico-scientifici di ben nota importanza.

Basti ricordare la collezione di armi della Torre di Londra e l'attività della Waffensammlung del Kunsthistorisches Museum di Vienna, con i suoi cataloghi che assumono il peso di trattati essenziali nella storia delle armi e di considerevole rilievo nella storia dell'arte in generale.

Nel nostro Paese vi sono le ordinarie Soprintendenze, previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 (e cioè le Soprintendenze archeologiche, le Soprintendenze per i beni artistici e storici, le Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici e le Soprintendenze miste) che hanno una circoscrizione territoriale e, pertanto, hanno la tutela, sul proprio territorio, dei beni culturali concernenti le rispettive omonime materie di competenza.

Vi sono, poi, le Soprintendenze speciali e gli Istituti ad ordinamento speciale, previsti dagli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che non hanno (a differenza delle ordinarie Soprintendenze di cui all'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805), una circoscrizione territoriale e, pertanto, non hanno la tutela sul territorio (che spetta alle predette ordinarie Soprintendenze) dei beni culturali concernenti le rispettive omonime materie di competenza.

Ovviamente, tali Soprintendenze speciali ed Istituti ad ordinamento speciale hanno, però, la tutela sui beni culturali costituenti le proprie raccolte.

In conclusione, le suddette Soprintendenze speciali ed Istituti ad ordinamento speciale sono, essenzialmente, centri di studio e di specializzazione con il compito di promuovere la salvaguardia, lo studio, la catalogazione, la raccolta e l'esposizione dei beni culturali concernenti le rispettive omonime materie di competenza.

Essi sono:

- 1) Soprintendenza speciale al Museo delle antichità egizie, con sede in Torino;
- 2) Soprintendenza speciale al Museo preistorico ed etnografico, con sede in Roma;
- 3) Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma:
- 4) Opificio delle pietre dure (con sede in Firenze;
- 5) Museo delle arti e tradizioni popolari, con sede in Roma;
- 6) Museo nazionale d'arte orientale, con sede in Roma;
- 7) Istituto nazionale per la grafica, con sede in Roma.

Nel nostro Paese, tuttavia, non esiste ancora una istituzione specializzata con il compito di promuovere la salvaguardia, lo studio, la catalogazione e la raccolta dei beni culturali mobili, di cui all'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, costituiti da armi e da materiale attinente alle armi, aventi interesse artistico, storico, documentario e archeologico.

Il Museo nazionale di Castel S. Angelo potrebbe assolvere a questi compiti, caratterizzandosi, nel nuovo assetto di Istituto ad ordinamento speciale, come centro promozionale di ricerca sulle armi antiche, svolgendo quei compiti di studio e di coordinamento di tutte le iniziative concernenti la salvaguardia, la catalogazione e il restauro delle armi (emerse anche nel Convegno di studio tenutosi a Brescia nel 1976 sul tema « Musei e collezioni di armi ») che non hanno ancora trovato una sede adeguata.

La raccolta di armi dell'attuale Museo nazionale di Castel S. Angelo costituisce, già sul piano della esemplificazione, un nucleo interessante di opere adatte a fornire buoni elementi di riferimento, insieme ad adeguati sussidi didattici, per una storia delle armi dalla preistoria ad oggi.

La sede di Castel S. Angelo, inoltre, sarebbe eccezionalmente indicata ad ospitare delle raccolte in questo particolare settore

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proprio per il carattere di castello che esso ha assunto dal Medioevo in poi.

Infine, la già esistente struttura, con i servizi di cui dispone (sale di esposizione e di incontri, biblioteca, gabinetto e archivio fotografico, laboratorio di falegnameria, officina meccanica, gabinetto di restauro delle armi), adeguatamente potenziata, potrebbe immediatamente assolvere a tutte quelle funzioni che si richiedono al nuovo Istituto.

* * *

Si nota che, in nessun articolo del presente disegno di legge, si parla di spese.

Infatti, non si tratta, nella fattispecie, di una nuova istituzione, ma della trasformazione di un Istituto già esistente che già grava sui normali capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei beni culturali e ambientali.

L'articolo 1, primo comma, del presente disegno di legge trasforma il Museo nazionale di Castel S. Angelo, facendogli mantenere la sua attuale denominazione e la sua attuale sede presso la Mole Adriana, in Istituto ad ordinamento speciale del Ministero dei beni culturali e ambientali, con il compito di promuovere la salvaguardia, lo studio, la catalogazione e la esposizione dei beni mobili, di cui all'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, costituiti da armi e da materiale attinente alle armi, aventi interesse artistico, storico, documentario e archeologico.

Il secondo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge attribuisce al Museo nazionale di Castel S. Angelo, oltre ai suddetti compiti, anche quelli di tutela delle armi antiche e del materiale attinente ad esse facenti parte delle proprie raccolte, sistemate presso i locali della Mole Adriana e, quando questi ultimi saranno saturi, presso altri locali.

Ciò significa che il Museo nazionale di Castel S. Angelo dovrà curare, limitatamente alle proprie raccolte, tutti gli adempimenti, con i competenti organi del Ministero della difesa e del Ministero degli interni, previsti dalle leggi 18 aprile 1975, n. 110, e 22 maggio 1975, n. 152.

Il terzo comma dell'articolo 1 prevede (nel caso che, proseguendo l'incremento delle raccolte delle armi antiche e del materiale attinente ad esse, si raggiunga la saturazione dei locali di Castel S. Angelo) che il museo possa sistemare le proprie raccolte presso locali diversi da quelli della Mole Adriana.

Diversamente, in caso di saturazione, il Museo nazionale di Castel S. Angelo non potrebbe sistemare l'incremento delle proprie raccolte in edifici diversi della Mole Adriana.

Restano salve ovviamente le disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110.

L'articolo 2, primo comma, del presente disegno di legge lascia, invece, la tutela sul territorio, con i conseguenti suddetti adempimenti con i Ministeri della difesa e dell'interno, sulle armi antiche e sul materiale attinente ad esse, alle ordinarie Soprintendenze competenti per la materia e per circoscrizione territoriale (e cioè alle Soprintendenze per i beni artistici e storici, alle Soprintendenze archeologiche e alle Soprintendenze miste).

Lo scopo è quello di non appesantire con i suddetti gravosi compiti di tutela, che possono continuare ad essere svolti proficuamente dalle ordinarie Soprintendenze territoriali, un organismo (quale il Museo nazionale di Castel S. Angelo) che dovrà essere, essenzialmente, come specificato dal terzo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge, un centro di specializzazione ad alto livello, molto qualificato e dedito alla preziosa ed insostituibile formazione degli specialisti (storici dell'arte e archeologi) nel campo delle armi antiche e alla conseguente assistenza specializzata nel settore alle altre Soprintendenze territoriali, Soprintendenze speciali ed Istituti. Ovviamente, per le armi antiche e per il materiale attinente ad esse facenti parte delle raccolte delle Soprintendenze speciali e degli Istituti ad ordinamento speciale, il secondo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge lascia la tutela, con i sopracitati adempimenti con i Ministeri della difesa e degli interni, alle medesime Soprintendenze speciali ed Istituti ad ordinamento speciale.

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Comitato scientifico per le problematiche inerenti la salvaguardia, lo studio e la catalogazione di armi antiche sottoposte a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Il primo comma dell'articolo 4 del presente disegno di legge rinvia alla disciplina degli Istituti ad ordinamento speciale dettata dagli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il secondo comma dell'articolo 4 del presente disegno di legge stabilisce, per quanto riguarda l'ordinamento interno e la regolamentazione dell'attività del Museo nazionale di Castel S. Angelo, la stessa disciplina dettata dall'articolo 12 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per altri organi dipendenti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, e cioè per gli Istituti centrali.

La disciplina dettata da tale articolo, è molto più snella e rapida di quella del normale regolamento di esecuzione, perchè emanata dall'organo competente in fatto di beni culturali e con il parere obbligatorio del competente comitato di settore del massimo organo consultivo in materia di beni culturali (decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Comitato di settore per i beni artistici e storici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali).

Il terzo comma dell'articolo 4 stabilisce, ovviamente, l'abrogazione delle attuali norme, sia legislative che regolamentari (che disciplinano l'attuale superato ordinamento del Museo nazionale di Castel S. Angelo) e cioè del regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Museo nazionale di Castel S. Angelo, con sede in Roma, presso la Mole Adriana, istituito con regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è affidato, mantenendo la sua attuale denominazione e la sua attuale sede, il compito di promuovere la salvaguardia, lo studio, la catalogazione e l'esposizione dei beni mobili, di cui atl'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, costituiti da armi e da materiale attinente alle armi, aventi interesse artistico, storico, documentario e archeologico, visti nel più vasto contesto di ricerca promozionale nel campo delle arti « applicate » o « decorative ».

Il Museo nazionale di Castel S. Angelo ha, inoltre, compiti di tutela dei beni facenti parte delle proprie raccolte.

Il Museo per esigenze di spazio può provvedere alla sistemazione delle raccolte dei beni di cui al comma precedente presso ambienti diversi dalla Mole Adriana.

I cimeli dell'esercito italiano forniti dal Ministero della difesa e attualmente esistenti presso la sede di Castel S. Angelo sono ivi mantenuti.

Il direttore del Museo ed i responsabili delle dipendenze indicate al precedente terzo comma sono tenuti all'osservanza delle norme di cui all'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 2.

La tutela sul territorio dei beni, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, continua ad essere esercitata, per i beni di rispettiva competenza, dalle Soprintendenze per i beni artistici e storici, dalle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Soprintendenze archeologiche e dalle Soprintendenze miste, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

La tutela dei beni di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, facenti parte delle raccolte delle Soprintendenze speciali e degli Istituti di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, continua ad essere esercitata dalle medesime Soprintendenze speciali ed Istituti.

Il Museo nazionale di Castel S. Angelo presta la sua assistenza specializzata, nel settore di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, alle Soprintendenze per i beni artistici e storici, alle Soprintendenze archeologiche, alle Soprintendenze miste, alle Soprintendenze speciali e agli Istituti di cui agli articoli 23, 24, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Art. 3.

Ai fini dell'articolo 2 della presente legge, è istituito un comitato scientifico per le questioni inerenti la salvaguardia, lo studio, la catalogazione di armi e di materiale attinente alle armi, aventi interesse artistico, storico, documentario e archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

Il comitato è composto da:

- a) due ufficiali designati dal Ministero della difesa;
- b) un funzionario storico dell'arte designato dal Ministero dei beni culturali e ambientali:
- c) il direttore del Museo nazionale di Castel S. Angelo;
- d) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei beni culturali e ambientali esperto in legislazione delle armi.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 7 -

Art. 4.

Il Museo nazionale di Castel S. Angelo si aggiunge agli altri Istituti, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Per l'ordinamento interno e la regolamentazione dell'attività del Museo nazionale di Castel S. Angelo, si applica l'articolo 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e il regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462, sono abrogati.